

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 40 DEL 02/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DEROGA AI LIMITI DI ORARIO E RUMOROSITA' PER LA MANIFESTAZIONE "MEDICINA BEER FEST" VALIDA PER LE SERATE DEL 18, 19 E 20 LUGLIO 2025.

Premesso che:

- nel Comune di Medicina si svolge da ormai 11 anni la manifestazione denominata "**Medicina BeerFest**" con la programmazione di concerti in cui si esibiscono varie band e musicisti nella cornice naturale del Parco delle Mondine;
- l'evento suddetto si configura come un momento di aggregazione e socializzazione per le nuove generazioni e ha, tra gli altri, lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica;
- è intenzione dell'amministrazione comunale valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;

Vista la richiesta – prot. n. 13275 del 24/06/2025 di deroga ai limiti orari e di decibel per le attività rumorose previsti dalle norme vigenti in materia per la manifestazione "Medicina BeerFest 2025" nei giorni 18, 19 e 20 luglio 2025;

Ritenuto che, stante l'importanza dell'evento per il nostro territorio e le peculiari caratteristiche della manifestazione atta ad incentivare la fruizione della città da parte dei giovani, sia necessario consentire e disciplinare in via generale l'esercizio di attività, potenziali fonte di temporanea rumorosità, con conseguente deroga alle vigenti limitazioni in materia di orari e di limiti di rumorosità;

Ritenuto inoltre che, considerato anche il carattere della manifestazione, non risulta possibile individuare precise prescrizioni tecniche e/o opere di bonifica acustica preventive per limitare la rumorosità;

Tenuto conto che le precedenti edizioni non hanno ingenerato segnalazioni di turbativa della salute pubblica per inquinamento acustico;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020, ed in particolare l'art. 5 che disciplina particolari manifestazioni temporanee a carattere collettivo;

Ritenuto, quindi, che la natura dell'evento giustifichi la deroga della protrazione del limite orario per l'effettuazione di manifestazioni a carattere temporaneo;

Vista la Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la L.R. 09/05/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DISPONE

che, per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate, in occasione della manifestazione denominata "**Medicina BeerFest 2025**" che si terrà i giorni **18, 19 e 20 luglio 2025, non trovano applicazione i limiti di orari e di rumorosità delle emissioni sonore** delle manifestazioni a carattere temporaneo previste dalla Tabella A della la deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020.

La deroga di cui al punto precedente produce i propri effetti nei seguenti giorni ed orari:

- dalle ore 21:00 del 18/07/2025 alle ore 00:30 del 19/07/2025;
- dalle ore 21:00 del 19/07/2025 alle ore 00:30 del 20/07/2025;
- dalle ore 21:00 del 20/07/2025 alle ore 00:30 del 21/07/2025.

DISPONE inoltre

- che i trattenimenti musicali, comprese le prove tecniche, non potranno, per ogni serata, comunque superare le 6 ore complessive e dovranno in ogni caso terminare entro le ore 00:30;
- che resta fermo l'obbligo, ai fini della tutela della salute degli utenti, del rispetto del limite di 108 dB(A) L_{Asmax}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico e di assumere comunque ogni utile iniziativa per minimizzare il disturbo a tutela della quiete delle persone;
- che il presente atto non esime dall'osservanza delle vigenti disposizioni e procedure in materia di pubblica sicurezza, igiene, sanità e prevenzione incendi;
- che si dia avviso al pubblico della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Medicina;
- che agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 5.164,00 ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett.c) della L.R. 9 maggio 2001, n. 15.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 02/07/2025

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)